

DELIBERAZIONE N. 81/16 DEL 18 APRILE 2016

“Requisiti Psicologi competenti nell’affiancamento all’Autorità Giudiziaria ex L. 172/12”

CONSIGLIERI PRESENTI

BIANCIARDI Marco	P	FIENI Dario	A	PARPAGLIONE Enrico	P
CAMPISI Massimo	P	GRAZIATO Igor	P	SALVAI Laura	P
CIKADA Marzia	P	LAZZA Antonella	P	SANDRI Claudio	P
COMETTO Luca	P	LOCATI Enrica	P	VERDE Giovanna	P
FACHIN Laura	P	LOMBARDO Alessandro	P	ZENNARO Alessandro	A

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

- Evidenziato che, ai sensi della L. 172/2012, lo psicologo fornisce un ausilio al Pubblico Ministero e alla Polizia giudiziaria nel raccogliere informazioni da persone minori, con l'obiettivo di facilitarne la comprensione e l'espressione autonoma, in relazione all'età del minore stesso;
- Dato atto che l’Ordine degli Psicologi del Piemonte partecipa alla costruzione dell’Elenco degli Psicologi competenti nell’affiancamento all’Autorità Giudiziaria;
- Rilevato che i requisiti per l’iscrizione nel succitato Elenco si ispirano ai “*Requisiti minimi per l’inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari del Giudice*” approvati dal Consiglio Nazionale degli Psicologi con Deliberazione del 20/9/03, e che pertanto sono richiesti:
 - Almeno 3 anni di iscrizione all’Ordine (sezione A);
 - Comprovate conoscenze di psicologia clinica e psicopatologia in area evolutiva, acquisite nel corso degli studi universitari e postuniversitari, in percorsi specifici di approfondimento teorico e pratico. Comprovate esperienze professionali nel campo evolutivo, clinico e giuridico, acquisite attraverso il tirocinio, l'affiancamento, la professione;
 - Formazione postlaurea nell’ambito della Psicologia Giuridica/Forense.
- Rilevato che, con riferimento al requisito “Formazione postlaurea”, si ritiene di poter considerare lo psicologo formato nell’ambito della Psicologia Giuridica/Forense qualora abbia effettuato un minimo di 150 ore di formazione teorica e almeno 4 lavori svolti in ambito forense (CTU e/o CTP);
- Ritenuto di prevedere la predetta specifica altresì per l’inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali.

Con decisione motivata da quanto sopra esposto

DELIBERA

A maggioranza dei presenti, con 10 voti favorevoli, 1 voti contrari e 2 astenuti

- Di stabilire quali requisiti per l’inserimento dell’Elenco degli Psicologi competenti nell’affiancamento all’Autorità Giudiziaria:
 - l’iscrizione all’Ordine (sezione A) da almeno 3 anni di;
 - Comprovate conoscenze di psicologia clinica e psicopatologia in area evolutiva, acquisite nel corso degli studi universitari e postuniversitari, in percorsi specifici di approfondimento teorico e pratico. Comprovate esperienze professionali nel campo evolutivo, clinico e giuridico, acquisite attraverso il tirocinio, l'affiancamento, la professione;
 - Formazione postlaurea nell’ambito della Psicologia Giuridica/Forense, ritenendo lo psicologo formato nell’ambito della Psicologia Giuridica/Forense qualora abbia effettuato un minimo di 150 ore di formazione teorica e almeno 4 lavori svolti in ambito forense.
- Di prevedere la specifica relativa alla formazione - minimo di 150 ore di formazione teorica e almeno 4 lavori svolti in ambito forense (CTU e/o CTP) - altresì per l’inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali.
- **Di dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di demandare agli uffici amministrativi gli adempimenti inerenti e conseguenti l’adozione della stessa.**

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Giovanna VERDE)

IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro LOMBARDO)

Responsabile del procedimento ex art. 5 e 6 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.

Dr. Sorgente